



# COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

## Provincia di Oristano

**SCADENZA 14.11.2021**

**LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO  
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

**BANDO PUBBLICO  
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI  
ANNO 2021**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la legge 9.12.1998 n. 431 art. 11 che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni così come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.7.2021;
- il Decreto Legge 25.02.2000 n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 Legge 20.04.00 n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 22.04.00 "Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo";
- la Deliberazione G.R. R.A.S. n. 37/40 del 9.9.2021, con la quale è stato dato mandato all'Assessorato dei lavori pubblici affinché amministrazioni comunali della pubblicazione della presente deliberazione comunicando, inoltre, le informazioni utili ad agevolare la predisposizione dei bandi comunali;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 01.10.2021

### RENDE NOTO

Che con decorrenza **dal 13.10.2021** e sino **al 14.11.2021** i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno **2021**, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

#### **1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI**

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica e privata.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## 2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- essere cittadino italiano o cittadino straniero in regola con i permessi di soggiorno;
- essere residente nel Comune di San Nicolò d'Arcidano al momento della presentazione della domanda;
- essere locatario nel Comune di San Nicolò d'Arcidano, con contratto regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) presso l'agenzia delle entrate, di un immobile occupato a titolo di abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
- il contratto deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
- non essere titolare, né il richiedente né un componente della famiglia, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- non essere titolare di contratti di locazione stipulati tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

### **Nota bene**

Il contratto di locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

**La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione**

## 3. REQUISITI ECONOMICI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS € **13.405,08**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata € **14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020 (Allegato C).

#### 4. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono:

- ultra sessantacinquenni;
- disabili con invalidità superiore al 67%;
- componenti portatori di invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n° 104/92;
- assenza di uno dei genitori;
- presenza di figli minori;
- componenti in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;

il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi previsti sopra, può essere incrementato sino al 25%.

Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

#### 5. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E ULTERIORE RICONOSCIMENTO

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223, alla data di pubblicazione del bando. Gli stessi componenti devono risultare nella certificazione ISEE.

#### 6. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

##### **Reddito/Pensione di cittadinanza**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi .... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del

decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.”

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

#### **Fondo inquilini morosi incolpevoli**

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

#### **Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)**

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998”.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

## **7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La richiesta del beneficio, deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente bando scaricabile dal sito istituzionale del Comune [www.comune.sannicolodarcidano.or.it](http://www.comune.sannicolodarcidano.or.it) o reperibile nell'atrio del palazzo comunale.

La domanda e gli allegati potranno essere inviati con le seguenti modalità

- via mail all'indirizzo: [protocollo@comune.sannicolodarcidano.or.it](mailto:protocollo@comune.sannicolodarcidano.or.it)
- via pec al seguente indirizzo: [protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it)
- a mano depositando la **busta chiusa** contenente la domanda e gli allegati nell'apposito contenitore posto nell'atrio della casa comunale;
- spediti mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Comune di San Nicolò d'Arcidano  
Piazza della Libertà 1  
09097 San Nicolò d'Arcidano

**In caso di consegna diretta nella casa comunale o spedizione via posta, tutta la documentazione relativa al bando compresa la domanda di partecipazione, dovrà essere inserita in una busta chiusa e sul retro della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando L.431/98 anno 2021 - Domanda di partecipazione”.**

**Se la domanda è spedita mediante servizio postale saranno ritenute regolari quelle pervenute entro la data di scadenza.**

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **14.11.2021**.

**Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria o spedite o consegnate oltre la data di scadenza, non saranno prese in considerazione.**

## **8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle condizioni relative alla presenza del nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, da parte della Commissione di prima istanza dalla ASL di competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Alla domanda si devono allegare:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) o della carta di soggiorno;
- fotocopia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno (Mod. F23/F24); in alternativa copia di adesione al D.Lgs 23/201, art. 3 "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- copia della certificazione ISEE ordinario e/o corrente del nucleo familiare (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2021 o indicazione del protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) o dichiarazione di aver provveduto alla richiesta di attestazione;

## 9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità e individuando le domande ammissibili.

Verrà stilata una graduatoria provvisoria dei beneficiari che sarà pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'albo pretorio on-line del Comune per 10 giorni consecutivi. Nello stesso periodo potranno essere presentati i ricorsi e/o integrazioni alle domande.

Decorsi i 10 giorni, gli uffici comunali provvederanno, sulla base dei ricorsi e delle integrazioni, a stilare la graduatoria definitiva dei beneficiari, che sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'albo pretorio on-line del Comune per 10 giorni consecutivi.

Decorso tale periodo il Comune determinerà il contributo spettante a ciascun beneficiario e il fabbisogno per l'anno in corso.

## 10. RICEVUTE DI PAGAMENTO

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva il Comune inviterà tutti i beneficiari alla presentazione della documentazione atta alla verifica della situazione di locatario, in particolare:

- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale del contratto di locazione (**solo nel caso in cui la scadenza della stessa si presentasse successivamente alla data di scadenza del presente bando**);
- ricevute attestanti il versamento del canone di locazione mensile quietanzate  
*ovvero*
- al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il richiedente potrà, compilando l'apposita autocertificazione (Allegato D) chiedere che il credito maturato con il presente bando venga erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità medesima (comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998).

### La ricevuta di affitto

Le ricevute dell'affitto, dovranno riferirsi al periodo per il quale viene richiesto il rimborso e comunque non saranno prese in considerazione ricevute riferite a periodi differenti da quelli indicati nel presente bando.

Norma di riferimento è l'art. 1199 c.c., rubricato Diritto del debitore alla quietanza, il quale, al primo comma, stabilisce che «*il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore*».

### La quietanza di pagamento

La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta.

L'attestazione dell'eseguito bonifico, non è una ricevuta di pagamento in quanto altro non è che una dichiarazione dell'istituto di credito di avere eseguito l'operazione. Questa, però, non attesta che il destinatario l'ha ricevuta.

La quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma.

La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.

**L'imposta di bollo**

Ai sensi dell'art. 13 della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine (ossia dalla loro formazione) le «*quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare*».

Una volta richiesta, la ricevuta dev'essere rilasciata e su di essa dev'essere apposta una marca da bollo nella misura di **€ 2,00**.

Questo obbligo sussiste per tutte le ricevute che riportano un importo superiore a € 77,47.

L'imposta di bollo è assolta mediante l'utilizzo dei **contrassegni telematici** (le ex marche da bollo, rilasciate previo pagamento dalle tabaccherie) **da acquistare in data non successiva a quella del rilascio della quietanza**. Ciò vuol dire che se la ricevuta l'affitto è rilasciata in data 5, il contrassegno attestante il pagamento del bollo dovrà riportare al massimo data 5, mai successiva.

L'art. 1199 del Codice Civile, al primo comma, stabilisce che «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore».

L'attestazione dell'eseguito bonifico, non è una quietanza di pagamento in quanto altro non è che una dichiarazione dell'istituto di credito di avere eseguito l'operazione. Questa, però, non attesta che il destinatario l'abbia ricevuta.

La **quietanza di pagamento**, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta. La quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma. La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.

Ai sensi dell'art. 13 della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72, sono soggette al pagamento dell'**imposta di bollo** fin dall'origine (ossia dalla loro formazione) le «*quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare*».

Questo obbligo sussiste per tutte le ricevute che hanno un importo superiore a € 77,47.

L'imposta di bollo è assolta mediante l'utilizzo dei **contrassegni telematici** (le ex marche da bollo, rilasciate previo pagamento dalle tabaccherie) **da acquistare in data non successiva a quella del rilascio della quietanza**. Ciò vuol dire che se la ricevuta l'affitto è rilasciata in data 5, il contrassegno attestante il pagamento del bollo dovrà riportare al massimo data 5, mai successiva.

**11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

IL Comune provvederà all'erogazione del contributo spettante, previo accreditamento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora le risorse stanziata dalla RAS non siano sufficienti a coprire il fabbisogno risultante dalla graduatoria definitiva, si provvederà a ripartire il contributo tra i beneficiari in misura proporzionale alla somma stanziata e a quella effettivamente spesa dagli stessi.

**12. AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso.

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

**13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Elena Casu dell'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali

**14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Regolamento UE 2016/679)**

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.

I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

**15. NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/1998 al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999 al D.L. n. 32/2000, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO SOCIALE  
*Sofia Murgia*